

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2439

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOTTINI, FARIGU, PIRO, LA GLORIA, LANDI

Nuove norme in materia di indennità di comunicazione
per i sordomuti

Presentata il 23 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, in sede di approvazione delle leggi finanziarie, ha più volte impegnato il Governo affinché anche ai cittadini sordomuti venisse attribuita un'indennità di comunicazione pari a quella di accompagnamento assegnata ai ciechi. I sordomuti infatti vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali ed hanno bisogno di interpreti (cioè di accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o labiale) per poter sopperire almeno in piccola parte alla perdita prelinguale dell'udito, mentre debbono sopportare spese notevolissime per l'uso di apparecchiature « DTS » e simili.

Non è più possibile riservare ai sordomuti un trattamento che raggiunge a stento un terzo di quello goduto dagli altri invalidi gravi, mentre hanno bisogno di accompagnatori o interpreti e di apparecchi costosi per sopperire all'isolamento sensoriale totale. Pertanto con la presente proposta di legge si vuole affermare il principio dell'equiparazione della indennità di comunicazione per i sordomuti a quella di accompagnamento per i ciechi ed avviare in concreto, sia pure gradualmente, questo atto di giustizia.

L'articolo 1 della proposta di legge prevede appunto l'attribuzione ai sordomuti, che sono la categoria meno numerosa e non

inflazionata in alcun modo, atteso che si tratta di persone sorde dalla nascita o dalla prima infanzia, e fra le più emarginate nella vita sociale, di un aumento dell'indennità di comunicazione tale da portarla ai due terzi dell'attuale indennità di accompagnamento dei ciechi as-

soluti, con l'introduzione di tutti i meccanismi di adeguamento negli anni futuri.

Si confida che la presente proposta di legge trovi una sollecita e benevola attenzione da parte degli onorevoli colleghi deputati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari ai due terzi dell'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.